

LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI ALLA PROVA DELLA SOSTENIBILITÀ

10 giugno 2024

L'APPLICAZIONE DELLA BONIFICA SOSTENIBILE IN ITALIA: INCERTEZZA E LACUNE

• DOTT. LUCA BELVISO

Università degli Studi di Milano Bicocca

Premesse metodologiche

Focus all'interno delle **tecniche sostenibili** di bonifica

- Il fitorisanamento

Metodo d'indagine

- Individuazione del quadro giuridico relativo alle tecniche di fitorimedio (a ogni livello)
- Individuazione delle **lacune** e conseguente emersione di problematiche giuridiche
- Attività di interpretazione per rispondere a interrogativi che generano **incertezza nell'applicazione** delle tecniche di fitorimedio

Il quadro giuridico: la progressiva emersione del fitorisanamento nella sfera del diritto

- A livello internazionale: favor indiretto.
- A livello europeo: favor indiretto.
- A livello nazionale: menzione all'interno dell'allegato 4 del D.M. 1 marzo 2019, n. 46, relativo alla bonifica delle aree agricole, ove si afferma espressamente che il fitorisanamento rappresenta una tecnica preferibile rispetto a quelle tradizionali.

Problematiche giuridiche

- Il criterio di preferenza vale solo per le aree agricole o per tutte le aree?
- Come incide il fitorisanamento sul procedimento amministrativo di bonifica?

Primo interrogativo

- Art. 242, comma 8 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente)

I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla parte quarta del presente decreto.

- Allegato 3, Parte IV, Titolo V del Codice dell'ambiente

Il presente allegato si propone di illustrare i criteri generali da seguire sia nella selezione che nell'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza d'urgenza, messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente [...].

Fra tali criteri:

- b) privilegiare le tecniche di bonifica tendenti a trattare e riutilizzare il suolo nel sito, trattamento in-situ ed on-site del suolo contaminato, con conseguente riduzione dei rischi derivanti dal trasporto e messa a discarica di terreno inquinato;**
- g) evitare ogni rischio aggiuntivo a quello esistente di inquinamento dell'aria, delle acque sotterranee e superficiali, del suolo e sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;**
- h) evitare rischi igienico-sanitari per la popolazione durante lo svolgimento degli interventi;**
- i) adeguare gli interventi di ripristino ambientale alla destinazione d'uso e alle caratteristiche morfologiche, vegetazionali e paesistiche dell'area;**
- k) adeguare le misure di sicurezza alle caratteristiche specifiche del sito e dell'ambiente da questo influenzato;**
- l) evitare ogni possibile peggioramento dell'ambiente e del paesaggio dovuto dalle opere da realizzare.**

Il progetto relativo agli interventi da adottare deve contenere una dettagliata analisi comparativa delle diverse tecnologie di intervento applicabili al sito in esame, in considerazione delle specifiche caratteristiche dell'area, in termini di efficacia nel raggiungere gli obiettivi finali, concentrazioni residue, tempi di esecuzione, impatto sull'ambiente circostante degli interventi; questa analisi deve essere corredata anche da un'analisi dei costi delle diverse tecnologie.



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 1028

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SIRONI, PATUANELLI e DI GIROLAMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 2024

Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

- Art. 5, comma 3 del DDL n. 1028 del 20 febbraio 2024

Gli interventi di bonifica devono prevedere il ripristino dei servizi ecosistemici.

Qualora non sia tecnicamente possibile il ripristino delle funzioni e dei servizi ecosistemici sui suoli già bonificati o in corso di bonifica, ovvero, in ogni caso, sui suoli in cui è prevista la bonifica ai sensi della parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'intervento è finalizzato a mitigare il danno sulle funzioni e sui servizi ecosistemici [...] nel rispetto dei principi ambientali di cui al citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e, in particolare, del principio «chi inquina paga».

Secondo interrogativo

- Art. 242, comma 7 del Codice dell'ambiente

Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ più idonee, la Regione può autorizzare l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali.

[...]

Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore.

TAR MARCHE, ANCONA, SEZ. I, 4 ottobre 2021, n. 694

- “Nessuna norma [del Codice] impone che, per la bonifica di un sito inquinato, vadano utilizzate solo certe metodiche, esistendo ormai numerose tecniche alternative, astrattamente idonee a perseguire l’obiettivo finale”, che devono essere considerate nel progetto operativo degli interventi (che, infatti, secondo l’allegato 3 alla parte IV, titolo V del Codice, come già visto, deve contenere “una dettagliata analisi comparativa delle diverse tecnologie di intervento applicabili al sito in esame”).

- La scelta della tecnica di bonifica non è immutabile, bensì risente della “articolazione temporale” del progetto degli interventi, pertanto l’approvazione del progetto è seguita da “verifiche intermedie per la valutazione dell’efficacia delle tecnologie di bonifica adottate”, in virtù del naturale principio in base al quale le operazioni di bonifica sono “oggetto di un monitoraggio continuo, i cui esiti sono diversificati a seconda che i risultati via via ottenuti ed attestati, a seconda dei casi:
 - confermino le valutazioni operate in sede progettuale e lascino, dunque, presagire il conseguimento degli obiettivi di bonifica;
 - pur essendo in parte favorevoli, facciano presumere che gli obiettivi di bonifica non potranno essere raggiunti, se non previo aggiustamento del progetto;
 - siano del tutto insoddisfacenti e impongano, dunque, la modifica radicale dell’approccio progettuale”.

Quale spazio per il fitorisanamento?



Nel disegno di legge relativo alla rigenerazione urbana e all'uso sostenibile del suolo (DDL n. 1028 del 20 febbraio 2024) si afferma che:

«Gli interventi volti alla rigenerazione delle aree urbanizzate degradate si potranno assicurare attraverso progetti e strumenti organici relativi a edifici e spazi pubblici e privati, basati sulla bonifica, sul riuso, nonché sulla rigenerazione delle funzioni ecologiche del suolo e, ove possibile, [...] sulla creazione di aree per forestazione urbana». Per tali interventi «si dovranno prevedere finanziamenti statali e regionali ai Comuni, singoli o associati».